



Direzione Municipalità 1

**ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 61
del 21.07.2023**

Oggetto: Parziale integrazione all'OD 56/2023 n. rep.1034 del 04.07.2023 avente ad oggetto: *“Istituzione di un dispositivo temporaneo della circolazione veicolare per l'interdizione al transito dei veicoli in Piazza S. Maria degli Angeli, dal 10 luglio al 30 agosto 2023, in conseguenza della prima fase dei lavori stradali urgenti e indifferibili previsti su tale Piazza e in via Gennaro Serra. Ultimazione dei lavori di cui al progetto della Stazione di Chiaia della Linea 6 della Metropolitana da parte di HITACHI S.p.a. Attuazione di una modalità temporanea alternativa della viabilità su alcune strade secondarie.”*

Tipologia: disciplina viabilistica

Strade interessate: PIAZZA S.MARIA DEGLI ANGELI, VIA MONTE DI DIO, VIA GENNARO SERRA, VIA EGIZIACA A PIZZOFALCONE, VICO MONDRAGONE.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- piazza S. Maria degli Angeli, Via Monte di Dio, via Gennaro Serra, Via Egiziaca a Pizzofalcone e Vico Mondragone rientrano nell'elenco di strade secondarie di competenza della Municipalità 1;
- la società HITACHI S.p.a., concessionaria dei lavori della Linea 6 della Metropolitana, con nota L6/EE/2718/23 del 14.06.2023 in relazione al Progetto della Stazione di Chiaia ha comunicato l'avvio a partire dal 26.06.2023 degli interventi urgenti e indifferibili di rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi del tratto di piazza S. Maria degli Angeli dalla confluenza con via Monte di Dio fino a quella con via Gennaro Serra;
- con O.D. 56/2023 n. rep.1034 del 04.07.2023 è stato approvato un dispositivo temporaneo di viabilità alternativa per consentire l'esecuzione della prima fase dei lavori di riqualificazione, che interesseranno poi successivamente anche l'intera arteria di via Gennaro Serra;
- che in particolare con la citata OD 1034 del 04.07.2023, in conseguenza del divieto di transito veicolare nel tratto di piazza S. Maria degli Angeli compreso tra via Monte di Dio e via Gennaro Serra, è stata disposta la sospensione del doppio senso di circolazione su Via Monte di Dio e l'obbligo per i veicoli in discesa diretti verso Piazza del Plebiscito e Piazza Trieste e Trento, di percorrere Via Nunziatella, Via Egiziaca a Pizzofalcone e Via Gennaro Serra;
- che risulta opportuno in ogni caso prevedere una deroga al divieto di transito in discesa su Via Monte di Dio esclusivamente per i veicoli dei residenti che, per esigenze di carico e scarico, necessitano di raggiungere gli accessi ai propri condomini posti lungo Via Monte di Dio, Vico S.Spirito di Palazzo e Piazza S. Maria degli Angeli;

Visti:

- il Codice della Strada approvato con decreto legislativo del 30/04/1992 n.285 e successive integrazioni;
- il Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del citato Codice, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni;
- la disposizione del Vice Direttore Generale dell'Area Tecnica, prot. PG/2014/291749 del 08.04.2014, inerente l'adozione di ordinanze ex artt. 6, 7 e 188 del Codice della Strada.
- il verbale della conferenza dei Servizi del 23.06.2023 tenuto presso il Servizio Linee

Metropolitane Urbane dell'Area Infrastrutture.

- il parere favorevole della Polizia Locale acquisito in data 30 giugno 2023;
- il piano di segnalamento relativo al dispositivo temporaneo di viabilità a carico del Direttore dei Lavori;

Ritenuto che per i motivi sopra indicati è necessario adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto.

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

ORDINA

Ad integrazione dell'O.D. n. rep.1034 del 04.07.2023 istituire fino al giorno 30 agosto 2023:

- a) il divieto di transito veicolare in discesa nel tratto di Monte di Dio dalla confluenza con Via Nunziatella a quella con Piazza S. Maria degli Angeli ed obbligo di transito su Via Nunziatella per tutti i veicoli ad esclusione di quelli dei residenti di Via Monte di Dio, Vico S.Spirito di Palazzo e Piazza S. Maria degli Angeli n. 1 ;

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dalla data d'installazione della relativa segnaletica stradale.

La Società HITACHI s.p.a. e per essa l'impresa esecutrice dei lavori procederà all'installazione della segnaletica stradale, di cantiere e dei percorsi alternativi come descritti in premessa e riportati analiticamente nel piano di segnalamento, necessari per l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio. Provvederà inoltre alla relativa manutenzione della segnaletica per tutto il periodo dei lavori, nonché al ripristino dello stato precedente dei luoghi al completamento dell'intervento e garantirà la presenza di movieri, laddove necessario e richiesto dal Servizio Polizia Locale.

E' a carico del Direttore dei Lavori: la redazione della modifica al piano di segnalamento provvisorio; la verifica dell'avvenuta e corretta apposizione della segnaletica prima dell'inizio dei lavori; la verifica costante della manutenzione della segnaletica di cantiere e di viabilità provvisoria installata dalla ditta, il ripristino al termine dei lavori della segnaletica preesistente; la comunicazione, al Servizio Viabilità e Traffico, alla Direzione della Municipalità 1 e al Servizio Polizia Locale, dell'eventuale modifica delle date di inizio e fine lavori.

Il Servizio Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale qualora se ne rendesse la necessità.

Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Il Funzionario Alta Professionalità
arch. Annamaria di Nola



Il Direttore
Dott. Pasquale Del Gaudio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.